



*Ministero per i Beni
e le Attività Culturali*

Direzione Generale per le Antichità
Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA
Tel. 06.58434613 / 4614 - Fax 06.5843.4601/4750

Mail: dg-ant@beniculturali.it

Circolare n. 10

Roma, 15 GIU. 2012

All SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Loro Sedi

E p. a UFFICIO LEGISLATIVO

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONI REGIONALI

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE
BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEE

Loro Sedi

Prot. n. DG-ANT 6548 Class. 34.01.10/4.1

Allegati.....

OGGETTO: Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche.

La presente circolare intende richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle modalità di applicazione delle procedure in oggetto, anche in considerazione dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* (d'ora in poi Regolamento) e delle ultime modifiche intervenute al suddetto D.Lgs. recante il *Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (d'ora in poi Codice Contratti).

Nelle more della pubblicazione delle linee guida previste nell'art. 96, co. 6 del Codice Contratti, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, si forniscono alcune prime indicazioni operative finalizzate ad assicurare la piena attuazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (graficizzata nello schema riprodotto nell'Allegato 1) e a conferire omogeneità di applicazione in ambito nazionale in un'ottica di speditezza, efficienza ed efficacia.

Il testo preliminare della presente circolare è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali nella seduta del 23 marzo 2012 e sottoposto alla discussione delle Associazioni degli archeologi professionisti e delle Imprese abilitate a svolgere scavi archeologici; è stato poi rivisto ed approvato definitivamente dall'Ufficio Legislativo con nota allegata (Allegato 3).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano agli interventi sottoposti alla disciplina del **Codice Contratti** (come da tabella dell'Allegato 2).

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 4, co. ee), convertito con la Legge 106/2011, ha modificato l'art. 206 del Codice Contratti, prevedendo l'applicabilità degli artt. 95 e 96 del suddetto Codice anche ai **contratti pubblici** dei c.d. **settori speciali** per gli interventi di rilevanza comunitaria.

La primitiva esclusione di tali settori (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, ecc.) dall'applicazione delle norme di archeologia preventiva non è stata determinata da scelta intenzionale del legislatore, quanto piuttosto, come chiarito nella relazione illustrativa del suddetto D.L., da un difetto di coordinamento all'interno del testo legislativo, in quanto sarebbe stato illogico escludere la verifica preventiva proprio in relazione a quelle tipologie di opere pubbliche "rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive".

Premesso quanto sopra, si invitano codeste Soprintendenze per i Beni Archeologici (d'ora in poi Soprintendenze) a verificare, volta per volta, la sussistenza dei presupposti di legge in merito all'applicazione delle procedure, tenendo presente quanto sopra specificato e richiedendo al committente dell'opera, se necessario, una dichiarazione in riferimento alla sottoposizione o meno dell'intervento presentato ad una delle condizioni specificate nella tabella allegata (Allegato 2).

Si invitano inoltre le Soprintendenze a vigilare sulla **corretta applicazione della procedura** soprattutto in relazione agli **adempimenti** cui sono tenute le Stazioni Appaltanti **in fase di progettazione preliminare**. Tale accertamento può essere effettuato anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi, verificando che, per gli interventi sottoposti al Codice Contratti, i progetti preliminari e/o definitivi comprendano, come previsto dagli artt. 19 e 26 del Regolamento, gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli artt. 95 e 96 del Codice Contratti. Nel caso in cui questa non sia stata effettuata, in tutto o in parte, e che conseguentemente le Soprintendenze non siano state messe in grado di esprimere il relativo parere in merito all'eventuale sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ovvero non siano state eseguite le indagini prescritte in base all'art. 96, c. 1 del sopra citato Codice, sarà cura dell'Ufficio chiamato ad esprimere il parere di competenza dell'Amministrazione richiedere il rinvio della Conferenza di Servizi per consentire alle citate Soprintendenze di svolgere l'istruttoria di propria competenza.

Appare opportuno sottolineare che la **mancata applicazione, in tutto o in parte, della procedura in oggetto**, correlata dal legislatore ai tre livelli di progettazione dell'opera pubblica (preliminare, definitivo, esecutivo), può esporre l'intervento (soprattutto nei casi di opere a rete e/o di particolare complessità ed impegno economico) ad un elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione, aggravati di costi e possibili contenziosi con l'Appaltatore. È possibile che una simile evenienza costituisca il presupposto per l'imposizione di varianti, anche sostanziali in corso d'opera e, in casi estremi, comporti l'impossibilità di realizzare l'opera pubblica. Ne consegue che l'omessa attivazione della procedura di cui agli artt. in esame e il mancato recepimento degli esiti di questa nei relativi elaborati progettuali (artt. 19 e 26 del Regolamento) si configurino, a parere di questa Amministrazione, come **omissione progettuale** tale da poter pregiudicare in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzazione dell'opera pubblica e, ove non rilevata in sede di verifica di progetto (artt. 44 e ss. del Regolamento), inadempimento da parte del soggetto interno o esterno della Stazione Appaltante incaricato della suddetta verifica, che potrebbe risponderne in termini di responsabilità ai sensi dell'art. 56 del Regolamento.

Si evidenzia infine che le indicazioni contenute nella presente circolare, pur essendo riferite agli interventi sottoposti all'applicazione del Codice Contratti, contengono **buone pratiche** e **principi metodologici utilizzabili** anche nell'ambito di interventi non sottoposti all'applicazione del suddetto Codice, previa sottoscrizione di accordi specifici con i soggetti interessati e/o esplicita previsione negli strumenti di pianificazione territoriale.

2. FASI DELLA PROCEDURA

È prevista una prima fase da svolgersi in coincidenza con la progettazione preliminare delle opere (art. 95 del Codice Contratti), in cui viene verificata l'applicabilità o meno della procedura vera e propria di verifica preventiva (art. 96 del Codice Contratti). Questo secondo grado operativo presenta due fasi, che costituiscono livello di approfondimento della progettazione preliminare e sono di ausilio ai successivi stadi di progettazione definitiva ed esecutiva. La procedura si conclude con la relazione finale che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e detta le **eventuali** conseguenti prescrizioni a seconda della rilevanza archeologica del sito.

2.1 Fase preliminare (art. 95)

Le Stazioni Appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione del progetto, **copia del progetto preliminare dell'intervento** o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, corredato da idonea documentazione, che raccolga ed elabori gli elementi archeologici accertati e presunti relativi all'area in cui l'intervento ricade.

A tal fine codeste Soprintendenze dovranno **rendere accessibili** ai soggetti incaricati i dati conservati nei propri **archivi**, per le **finalità dichiarate** e secondo la **normativa vigente**, in particolare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (d'ora in poi Codice Beni Culturali) e della Legge n. 241/1990, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e s.m.i. Al fine di facilitare l'accesso dei richiedenti, si suggerisce, ove non ancora vigenti, di predisporre modelli di accesso standardizzati e procedure di prenotazione *on line*. Vigge l'obbligo per il richiedente di segnalare, nella relazione, l'avvenuta consultazione degli archivi.

La **documentazione archeologica** allegata al **progetto preliminare** deve essere redatta da **soggetti** in possesso dei **requisiti** di cui all'art. 95, co. 1 del Codice Contratti e al successivo D.M. 20 marzo 2009, n. 60, che ha inoltre regolamentato i criteri per la tenuta dell'elenco istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accessibile a tutti i soggetti interessati e consultabile all'indirizzo: <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it>.

I soggetti in possesso dei requisiti di legge possono svolgere le attività di cui all'art. 95 sia in forma singola che associata, cioè in qualità di soci o dipendenti di società commerciali o di società cooperative, ai sensi dell'art. 90, commi d) e), f), f-bis), g) e h) della stesso D.Lgs. 163/2006.

Gli **elaborati** facenti parte del **fascicolo archeologico** dovranno essere impostati secondo gli standard in via di definizione da parte della scrivente Direzione Generale, di concerto con l'ICCD, attualmente in fase di sperimentazione (MODI) e reperibili sul sito internet: <http://www.iccd.beniculturali.it>, al fine di garantire l'interoperabilità con le banche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, SIGEC in particolare.

A tale proposito, si evidenzia che l'art. 95 del Codice Contratti non differenzia i contenuti di detti elaborati in riferimento alle tipologie degli interventi, se non per la previsione aggiuntiva delle fotointerpretazioni per i progetti che riguardano le opere a rete. Tuttavia, si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni interpretative del dettato normativo, sostenute anche dall'analisi condotta dall'Ufficio Legislativo, in relazione ad una **possibile riduzione e/o semplificazione** degli **elaborati** da allegare al **progetto preliminare** ai fini archeologici. Tale eventualità, che costituisce sicuramente un'eccezione nel sistema della procedura in oggetto, si ritiene possa essere **ammessa** solo **previa valutazione** da parte di codeste Soprintendenze che, motivatamente e in rapporto alla tipologia di opera e al suo importo, potranno concordare con il RUP della Stazione Appaltante una riduzione, anche significativa, degli allegati progettuali. In particolare, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, si reputa possibile intervenire in tal senso in presenza di interventi sotto soglia comunitaria che presentino uno o più dei seguenti requisiti:

- Opere o lavori ricadenti in aree sottoposte a tutela con decreto di dichiarazione e/o verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Beni Culturali, che si reputa possano essere assimilate alle fattispecie già individuate all'art. 95, co. 7 del Codice Contratti (aree e parchi archeologici di cui all'art. 101 del Codice Beni Culturali o zone d'interesse archeologico di cui all'art. 142, co. 1, lett. m) del medesimo Codice), per le quali appare pleonastica la fase preliminare, in quanto l'interesse archeologico è acclarato ed è possibile quindi intervenire direttamente con le successive fasi previste dall'art. 96.
- Opere o lavori puntuali o di estensione molto limitata da realizzare in aree già ampiamente documentate e note nella letteratura scientifica o per le quali codeste Soprintendenze dispongano agli atti dell'Ufficio di esaurienti elementi conoscitivi per poter esprimere il parere di competenza in merito alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Un esempio significativo, ma non esaustivo, in tal senso potrebbe essere, per i centri storici, il caso di opere e/o lavori realizzati in area contigua ad altra nella quale siano state svolte indagini che abbiano già accertato la presenza di depositi archeologici.
- Opere o lavori condotti dai soggetti privati di cui ai punti 3 e 4 della tabella allegata alla presente circolare (allegato 2) per i quali di volta in volta le Soprintendenze valuteranno l'eventuale opportunità di ridurre (in tutto o in parte) gli elaborati di cui all'art. 95, co. 1, previo il ricorrere delle condizioni di cui al punto precedente, che consentano l'espressione del parere di competenza in merito alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Anche nei casi sopra prospettati, **restano** naturalmente **in vigore** per le Stazioni Appaltanti i successivi **obblighi** relativi alle **fasi previste dall'art. 96** del Codice Contratti, qualora le Soprintendenze si siano espresse positivamente in merito all'attivazione della procedura.

Il funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria esamina il progetto e la documentazione trasmessi, ed effettua le proprie motivate valutazioni in merito alla **sottoposizione o meno** dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico così come regolamentata dall'art. 96 del Codice Contratti. In caso positivo, il Soprintendente avvia la procedura vera e propria e richiede le attività della prima fase (art. 96, co. 1, lett. a).

Contestualmente alla definizione del parere, il Soprintendente valuterà se proporre oppure no al Direttore Regionale la sottoscrizione dell'**accordo di cui all'art. 96, co. 7** per regolamentare i rapporti con la Stazione Appaltante. La possibilità di procedere in tal senso è ammessa anche dall'art. 15 della sopra citata L. 241/1990 e s.m.i., che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

In detto accordo, predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza alla Direzione Regionale, è possibile graduare la complessità della procedura, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento, e disciplinare le forme di documentazione e di divulgazione dell'indagine. In linea di massima, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, si ritiene che la sottoscrizione di un atto da parte del Direttore Regionale sia opportuna nel caso di grandi cantieri urbani, opere a rete e/o interventi di dimensione regionale, mentre per i restanti casi si reputa che la regolamentazione dei rapporti con la Stazione Appaltante possa essere ricondotta direttamente alla Soprintendenza. In ogni caso, si ricorda la possibilità per i Direttori Regionali di delegare per singoli interventi le Soprintendenze. Per i progetti di carattere sovraregionale si ritiene che la sottoscrizione dell'accordo debba ricadere in capo allo scrivente, coinvolgendo le Direzioni Regionali e le Soprintendenze interessate.

Si sottolinea l'importanza di questo documento, nel quale confluiranno anche le modalità generali di conservazione e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti, che potranno essere dettagliate in eventuali atti aggiuntivi dell'accordo medesimo, sulla base dei contenuti della relazione archeologica definitiva redatta al termine delle indagini.

2.2 Prima fase (art. 96, co. 1, lett. a)

In questa prima fase, integrativa della progettazione preliminare, è prevista l'esecuzione di **indagini geognostiche e di saggi archeologici** tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, da definirsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche dei luoghi.

Le indagini archeologiche si intendono sempre eseguite in regime di **riserva statale** ai sensi dell'art. 88 del Codice Beni Culturali e sono eseguite a **cura e spese della Stazione Appaltante**. Al fine di consentire l'esecuzione delle indagini, ove necessario, codeste Soprintendenze avvieranno le procedure di propria competenza per l'occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell'art. 88 del Codice Beni Culturali e dell'art. 49 del D.P.R. 321/2001 recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*". La Stazione Appaltante assicura il supporto tecnico all'istruttoria condotta dalle Soprintendenze e sostiene i relativi oneri economici; i cantieri sono allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008; artt. 39, 151 del D.P.R. n. 207/2010; D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) a cura e spese della Stazione Appaltante.

Il ricorso alle **indagini indirette** (prospezioni geofisiche, geochimiche ed eventuali altre tipologie offerte nel tempo dall'evolversi della metodologia di ricerca) andrà attentamente valutato, scegliendo la metodologia più consona alla natura dei terreni e alla consistenza e profondità dei depositi archeologici. Si rivelano infatti particolarmente utili laddove la problematica archeologica dell'area da indagare (tipologia strutturale dei resti e profondità di giacitura) sia già nota nelle linee generali, nonché in aree poco urbanizzate, che restituiscono di massima una minore densità di anomalie e, di conseguenza, dati più chiaramente interpretabili. E' inoltre da considerare il fatto che di norma le diverse metodologie devono essere impiegate in modo integrato, e che le anomalie individuate necessitano quasi sempre di successivi controlli diretti sul terreno.

Tra le indagini dirette, i **carotaggi** rappresentano uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonché per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità. Nel caso di *screening* da condursi mediante carotaggi, andrà verificata la possibilità di utilizzo – attraverso la lettura dei campioni prelevati da parte di soggetti dotati di adeguata professionalità (geologo/archeologo) – dei risultati di campagne di indagini condotte dalla committenza con altre finalità (bonifica di ordigni bellici, valutazioni sismiche, ecc.).

I **sondaggi archeologici** (trincee o saggi di maggiore entità) andranno effettuati – in associazione o meno con le indagini precedenti e nel primo caso non necessariamente solo in corrispondenza delle anomalie rivelate dalle indagini geofisiche – allo scopo di delimitare i depositi in senso verticale e di circoscriverne l'estensione, in una percentuale stimabile fra il 15% e il 30% dell'area complessivamente interessata da operazioni di movimento terra, anche di minima entità, che a qualsiasi titolo intacchino il sottosuolo. In particolare, in area urbana dovrà essere posta attenzione alla valutazione della consistenza strutturale dei resti monumentali (in modo da pervenire tempestivamente ad eventuali considerazioni circa la non fattibilità dell'opera prevista), mentre nel territorio extraurbano si dovrà pervenire ad una esclusione certa delle aree non interessate da depositi archeologici.

Quanto ai **sogetti** ai quali le attività in parola possono essere affidate, occorre rilevare che la norma non sembra escludere la possibilità di affidare tali attività agli stessi soggetti che hanno svolto la fase preliminare, ponendole quindi in diretta linea di continuità rispetto alle attività di studio già effettuate. La Stazione appaltante, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che valuterà in base alle circostanze del caso e alla peculiarità dell'area da indagare, potrà ricorrere agli stessi soggetti della fase preliminare, purché tale prospettiva non sia in contrasto con quanto previsto dal Codice Contratti e dal Regolamento, soprattutto in materia di modalità di scelta del contraente e di qualificazione delle imprese.

Al termine di questa prima fase, sulla base dei risultati dell'indagine di cui sopra, il funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria predispone una relazione interna per il Soprintendente, descrivendo gli “**elementi archeologicamente significativi**” emersi che giustificano il passaggio alla seconda fase (art. 96, co. 1). Per “elementi archeologicamente significativi” si intende la presenza certa di livelli di frequentazione, strutture e/o materiali archeologici.

In assenza di tali elementi la procedura si ritiene terminata e il Soprintendente rilascia il parere conclusivo.

2.3 Seconda fase (art. 96, co. 1, lett. b)

Secondo l'impianto previsto dalla normativa, la prima fase serve a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, mentre la seconda, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, è finalizzata a chiarire la natura e la complessità di tale deposito. Dai **risultati della seconda fase**, che prevede l'esecuzione di scavi e sondaggi anche in estensione, si valuteranno in concreto gli aspetti di **compatibilità dell'opera pubblica** con la **tutela del patrimonio archeologico**.

In casi particolari in cui già dal momento della relazione preliminare i dati raccolti rendano palese ed evidente la necessità di effettuare anche scavi archeologici, potrà tuttavia essere **possibile**, ai fini dell'efficacia e della speditezza del procedimento, **unificare la prima e la seconda fase** dell'art. 96, co. 1, lettere a) e b), effettuando in un'unica soluzione le indagini archeologiche ritenute necessarie. Ciò specie quando si intraveda la possibilità che tutto questo garantisca una migliore comprensione del deposito archeologico e una maggiore salvaguardia della sua integrità, con particolare riguardo alle aree urbane pluristratificate.

Tale possibilità è ammessa dalla normativa in quanto il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante, d'intesa con la competente Soprintendenza, può motivatamente ridurre i livelli e i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali (art. 96, co. 3). Tali modalità di semplificazione sono eventualmente riportate nell'accordo di cui all'art. 96, co. 7.

Ai fini dell'esecuzione della seconda fase delle indagini, il funzionario archeologo predispone le **direttive del progetto preliminare** dei lavori di **scavo archeologico**, sulla base di quanto previsto dall'art. 245, co. 1 e 2 del Regolamento. Tali direttive di progetto illustrano le indagini ritenute necessarie, con indicazioni dei modi e dei tempi in cui queste si svolgeranno. Sarà valutata l'opportunità di prevedere l'approfondimento dell'indagine oltre le quote previste dal progetto per acquisire ogni possibile informazione sulla storia del sito, oppure l'esecuzione di saggi mirati anche al di fuori dell'area strettamente interessata dalla progettazione, se questi dati sono ritenuti necessari per valutare l'effettiva estensione dei depositi archeologici.

Le direttive di progetto sono approvate dal Soprintendente che le invia alla Stazione Appaltante. Esse costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo dei due livelli di progetto dello scavo archeologico, qualora non si ritenga, in accordo con la Stazione Appaltante, di ricorrere a livelli semplificati di progettazione. Il progetto preliminare e/definitivo dello scavo archeologico è sottoposto all'approvazione del Soprintendente, il quale valuterà l'eventuale inserimento di dispositivi a tutela di importanti rinvenimenti emersi durante la fase art. 96, co. 1, lett. a, che potrebbero comportare modifiche anche sostanziali, al progetto dell'opera pubblica.

La relazione del **progetto dello scavo archeologico** deve essere sottoscritta da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante con la qualifica di archeologo, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento, secondo le indicazioni motivate della Soprintendenza. Il curriculum del soggetto cui si intende affidare la progettazione sarà trasmesso alla Soprintendenza competente, che verificherà il possesso dei requisiti di cui sopra.

Gli elaborati di progetto definitivo di scavo comprendono tra l'altro il quadro economico, il computo metrico e il cronoprogramma. Al fine di garantire il pieno sviluppo delle fasi progettuali di cui all'art. 245, co. 6 del Regolamento si ritiene che il **quadro economico** debba prevedere una somma, possibilmente non inferiore al 10% del totale e in coerenza con la complessità dell'intervento, riservata alla **documentazione** e allo **studio post scavo**, al **restauro dei materiali** e alla **pubblicazione dei risultati**.

La conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti saranno invece oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini.

I **risultati delle indagini** previste dal progetto di scavo archeologico integrano il progetto definitivo e/o esecutivo dell'opera pubblica. L'attuazione delle attività previste da tale progetto è dunque preliminare all'esecuzione definitiva dell'opera pubblica; tuttavia, laddove le caratteristiche delle opere da realizzare comportino necessariamente e motivatamente una contestualità dei lavori di scavo archeologico con la realizzazione, anche parziale, delle stesse, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica non potrà che essere rilasciata che con nullatenza condizionato dagli esiti finali delle indagini, secondo la casistica prevista dall'art. 96, co. 2, lett. b) e c).

Qualora nel progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica siano previste opere strutturali (paratie, setti, diaframmi, pali, *jet-grouting*, ecc), assolutamente indispensabili a garantire la sicurezza del cantiere e/o degli edifici circostanti, ma che comportino il sacrificio del deposito archeologico prima dell'avvio e/o del completamento delle indagini archeologiche, l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare direttamente o indirettamente una valutazione tecnica allo scopo di individuare possibili alternative di minor impatto per il patrimonio archeologico rispetto alle soluzioni prospettate.

Anche in questo caso codeste Soprintendenze avvieranno, ove necessario, le procedure di propria competenza per l'occupazione temporanea delle aree secondo le modalità indicate in precedenza.

3. RUOLI E COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE

3.1 Esecuzione delle indagini

I cantieri di scavo archeologico effettuati nell'ambito di interventi di archeologia preventiva ed eseguiti a cura e spese della Stazione Appaltante, sono sottoposti alla normativa del Codice Contratti e del Regolamento, che stabiliscono i **requisiti** che le **imprese** devono possedere per poter eseguire tale tipologia di lavori pubblici. In particolare, ai sensi dell'art. 248 del Regolamento, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro gli operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. Per lavori di scavo archeologico di importo al di sopra dei 150.000 euro è obbligatoria la qualificazione delle imprese (art. 40 del Codice Contratti e artt. 60 e ss. del Regolamento) nella categoria di opere specializzate OS 25, che riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse (art. 107 del Regolamento). Nel corso dell'esecuzione dei lavori codeste Soprintendenze vigileranno sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione, come raccomandato dall'art. 250 del Regolamento.

L'impresa esecutrice dello scavo archeologico nomina il **direttore tecnico** dei lavori che, ai sensi dell'art. 248, co. 5 del Regolamento, deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60.

Il direttore tecnico dell'impresa, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori (art. 87 del Regolamento), costituisce la figura di collegamento tra l'impresa esecutrice, la direzione dei lavori e il funzionario archeologo della Soprintendenza. In particolare il direttore tecnico dell'impresa:

- garantisce la propria presenza in cantiere e segue regolarmente i lavori, personalmente o tramite specifica delega a un direttore di cantiere;
- cura l'esecuzione del progetto archeologico approvato sulla base delle direttive impartite dal funzionario archeologo della Soprintendenza;
- relaziona periodicamente per iscritto al direttore lavori e al funzionario archeologo della Soprintendenza;
- segnala con tempestività ogni criticità che presenti rischio per la tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori;
- predispone, sulla base delle indicazioni fornite dal funzionario archeologo, l'organigramma del cantiere archeologico di cui al comma seguente e le modalità operative di esecuzione dei lavori per la successiva approvazione del Direttore Lavori; eventuali variazioni, anche temporanee, dovranno essere autorizzate dal funzionario archeologo.

L'**organigramma del cantiere**, a seconda della complessità lavori, potrà prevedere figure di responsabili archeologi di settore, di eventuali specialisti in discipline affini e/o correlate, di archeologi addetti a lavori di scavo manuale e documentazione, di operai specializzati, qualificati, comuni, tecnici grafici/informatici, archeologi addetti al magazzino, restauratori.

I responsabili archeologi di settore e i direttori tecnici dell'impresa, ricevono le **direttive scientifiche** dal funzionario archeologo della Soprintendenza.

In merito alla fase conclusiva dei lavori e al **collaudo** si sottolinea che, in base a quanto stabilito dall'art. 251, co. 4 del Regolamento, l'organo di collaudo per la categoria OS 25 comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento, nonché un restauratore in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, entrambi con esperienza almeno quinquennale.

3.2 Gestione dei reperti di scavo

Per quanto riguarda i beni mobili rinvenuti durante le operazioni di archeologia preventiva, la Stazione Appaltante si impegna (salvo diverso avviso della Soprintendenza) a garantire il **ricovero temporaneo dei reperti** rinvenuti durante lo svolgimento delle indagini in locali idonei dal punto di vista della conservazione e della sicurezza. Tali locali devono essere accessibili al personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle attività di indagine e della schedatura dei reperti e dovranno essere mantenuti disponibili fino a quando non sarà possibile assicurare in altra sede la loro conservazione, anche presso strutture museali non statali (cfr. successivo paragrafo 4.4).

Nei casi di opere di grandi dimensioni e/o ricadenti in comprensori o centri urbani archeologicamente rilevanti, è necessario individuare preliminarmente, nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo per regolamentare i rapporti con la Stazione Appaltante di cui all'art. 96, co. 7, il/i sito/i di raccolta provvisoria e definitiva dei materiali mobili rinvenuti nel corso degli scavi archeologici, previo l'adeguamento di spazi preesistenti o la realizzazione di nuovi.

4. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

4.1 Contenuti della relazione archeologica definitiva

La procedura di cui all'art. 96 co. 2 si conclude con la redazione della "relazione archeologica definitiva", approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente. Questa relazione deve contenere una descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti.

La norma non specifica chi debba redigerla, ma l'interpretazione ormai condivisa è che debba trattarsi del funzionario archeologo responsabile delle indagini della fase 2, anche in considerazione del fatto che detto documento è destinato a contenere prescrizioni di tutela. È importante considerare che il funzionario, per stendere la relazione, deve poter disporre della necessaria **documentazione di scavo**. A questo proposito si ritiene opportuno che negli accordi con la Stazione Appaltante siano inserite precise clausole in merito ai tempi di consegna degli elaborati da parte dei soggetti che hanno effettuato le indagini sul terreno. Si suggerisce la previsione di un limite di almeno 30 giorni dal termine delle indagini archeologiche per la consegna degli elementi indispensabili alla redazione della relazione archeologica definitiva da parte del funzionario archeologo responsabile.

La documentazione integrale di scavo dovrà essere consegnata alla Soprintendenza, entro sei mesi dal termine delle indagini archeologiche, salvo motivate richieste di proroga.

Il Soprintendente, approvata la relazione predisposta dal funzionario archeologo, esprime il **parere di competenza sul progetto dell'opera pubblica**, informando contestualmente il Direttore Regionale

ed eventuali altri organi ministeriali e/o Amministrazioni Pubbliche aventi competenza nell'iter autorizzativo dell'opera pubblica.

Il testo di legge distingue **tre** tipologie di **esiti della procedura**, ciascuna caratterizzata da differenti soluzioni, da sviluppare nella suddetta relazione:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

Nella **fattispecie a)** la Soprintendenza per i Beni Archeologici, completate le indagini previste, rilascia il parere considerando chiusa la procedura per quanto di competenza, dopo aver accertato, a seguito dello scavo esaustivo dei depositi archeologici, l'insussistenza di elementi tali da ricadere nelle successive fattispecie di cui alle lettere b) o c).

E' evidente che nel corso delle indagini è possibile che si debba procedere ad interventi di rimozione/demolizione ai sensi dell'art. 21 del Codice Beni Culturali. Nell'eventualità di dover procedere a rimozione di strutture, che saranno attuate secondo modalità di smontaggio controllato con metodologia stratigrafica, la relazione archeologica definitiva deve contenere motivate valutazioni a sostegno delle decisioni dell'Amministrazione.

In base alle caratteristiche dell'opera da realizzare, la natura delle indagini svolte e il contesto territoriale di riferimento, la Soprintendenza valuterà se richiedere il successivo **monitoraggio dei lavori di scavo in corso d'opera e/o altre misure cautelari**. Ovviamente, ulteriori eventuali scoperte fortuite implicheranno l'intervento della Soprintendenza, come da normativa. In ogni caso persiste l'obbligo di denuncia e di conservazione a carico dello scopritore, secondo il disposto degli artt. 90 e ss. del Codice Beni Culturali.

La **fattispecie b)** individua i casi in cui è opportuno che le strutture rinvenute a seguito delle indagini condotte siano reinterrate oppure smontate/rimontate/musealizzate. Condizione prevista dalla legge per poter adottare tali diversificate soluzioni è la *"scarsa conservazione"* dei beni e *"l'assenza di reperti leggibili come complesso strutturale unitario"*. Nella relazione archeologica definitiva devono essere descritti i beni rinvenuti con particolare riferimento al loro stato di conservazione, e alla presenza o meno di un complesso con caratteristiche di unitarietà. Dovranno inoltre essere proposte le più opportune prescrizioni di tutela, che, approvate dal Soprintendente, confluiranno nel parere di competenza rilasciato sul progetto.

In caso di ricopertura dei beni rinvenuti, la Soprintendenza prescrive direttamente alla Stazione Appaltante le modalità operative per tale attività. Nei casi in cui si ritenga opportuno o necessario prevedere interventi di **smontaggio - rimontaggio e musealizzazione** in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, si ricorda che l'autorizzazione al progetto presentato dalla Stazione Appaltante compete, ai sensi del Regolamento di riorganizzazione del Ministero (DPR 233, art. 17, co. 3, lettera e bis), ove tale funzione non sia stata delegata, al Direttore Regionale, che emana il provvedimento finale sulla base dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza. Il citato Regolamento prevede che la Soprintendenza possa intervenire direttamente solo per i casi di urgenza, informandone contestualmente il Direttore Regionale. La durata di tale procedimento amministrativo è stabilita in 180 giorni ai sensi del DPCM n. 231 del 18 novembre 2010.

Dopo il rilascio da parte del Direttore Regionale dell'autorizzazione al progetto di smontaggio/rimontaggio, effettuate le operazioni previste, il Soprintendente provvede ad attestarne la conformità, informandone il Direttore Regionale.

Le spese relative alle operazioni di reinterro, smontaggio/rimontaggio (con eventuale successiva musealizzazione) sono a carico della Stazione Appaltante.

In relazione allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, si ritiene importante che nei provvedimenti autorizzativi siano richiamati alcuni aspetti particolarmente delicati, prevedendo l'elaborazione di specifici progetti di valorizzazione, la presenza di personale qualificato nell'esecuzione dei lavori, la previsione di clausole di salvaguardia per Amministrazione, ecc.

Alla **fattispecie c)** appartengono i contesti che richiedono il **mantenimento in sito** dei beni archeologici rinvenuti. Per tali contesti, l'azione di tutela incide fortemente sull'opera da realizzare e può determinare varianti, anche sostanziali, del progetto iniziale. In casi come questi la relazione archeologica definitiva deve essere ampiamente motivata e sostenuta da valutazioni puntuali relativamente allo stato di conservazione, alla rilevanza scientifica dei beni nell'ambito del contesto territoriale e all'effettiva possibilità di **valorizzazione, fruizione pubblica e gestione stabile**. Le determinazioni assunte dalla Soprintendenza dovranno essere comunicate celermente alla Stazione Appaltante, eventualmente indicando alla stessa possibili soluzioni alternative al progetto originario.

4.2 Provvedimenti di tutela

La procedura si conclude con i procedimenti per la tutela delle strutture rinvenute e mantenute in sito ai sensi degli artt. 12 o 13 del Codice Beni Culturali.

Ove ne ricorrano i presupposti codeste Soprintendenze considereranno inoltre l'opportunità di avviare il **procedimento di tutela indiretta**, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice Beni Culturali, al fine di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme atte ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni o che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Possono essere previste **ulteriori misure di tutela**, con lo scopo di salvaguardare il contesto territoriale in cui si trovano i beni archeologici rinvenuti, quando fra questi e il paesaggio circostante esista un legame così forte da creare un unico inscindibile complesso caratterizzato da una profonda compenetrazione fra i valori archeologici, l'assetto morfologico del territorio e il contesto naturale di giacenza. In tal caso la zona potrà essere ricompresa fra quelle aventi interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) del Codice Beni Culturali, che prevede appunto che i Piani Paesaggistici Regionali comprendano la ricognizione delle aree tutelate per legge, la loro delimitazione e rappresentazione.

4.3 Pubblicazione dei risultati delle indagini

Entro sei mesi dalla fine delle attività di scavo è definito, con il coordinamento del funzionario archeologo della Soprintendenza, il **piano editoriale della pubblicazione** da sottoporre all'approvazione del Soprintendente. In relazione alla complessità e alle caratteristiche dei ritrovamenti (cronologie, tipologie, ambiti culturali), tale piano potrà essere articolato in più fasi (notizie dei ritrovamenti, rapporti preliminari, pubblicazione/i definitiva/e, ecc.). Le notizie riguardo ai

ritrovamenti (comunicati stampa, divulgazione a mezzo stampa e/o internet o altri media) sono gestite dalla Soprintendenza nel rispetto della normativa vigente.

Il funzionario archeologo responsabile della Soprintendenza predispose il piano generale e il cronoprogramma di pubblicazione, coordinandosi con gli archeologi responsabili di cantiere e avendo cura di favorire la partecipazione di questi ultimi, in particolare per la pubblicazione dei rapporti preliminari di scavo, sulla base delle competenze scientifiche e delle disponibilità di ciascuno.

Sia per i rapporti preliminari di scavo, sia – in particolare – per la pubblicazione definitiva, il funzionario responsabile della Soprintendenza potrà ritenere opportuno affidare studi e/o elaborazioni specifici a specialisti di settore.

In caso di mancato perseguimento degli obiettivi del piano generale e del cronoprogramma di edizione, in assenza di motivati impedimenti, il Soprintendente valuta, sentito il funzionario archeologo responsabile, i provvedimenti da assumere ai fini di una corretta e tempestiva pubblicazione, almeno dei rapporti preliminari dello scavo.

4.4 Musealizzazione dei beni rinvenuti

Ove la realtà archeologica emersa e indagata si presti a particolari interventi di musealizzazione, si concorderanno, con successivo **atto integrativo dell'accordo con la Stazione Appaltante**, ulteriori forme di collaborazione fra le parti e con eventuali altri soggetti pubblici e/o privati interessati, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dell'area in cui si trovano i beni. Nel caso siano stati previsti interventi di smontaggio/rimontaggio di strutture archeologiche, gli atti integrativi dell'accordo devono prevedere le modalità e la sostenibilità, anche economica, di gestione dei beni, i quali dovranno comunque essere resi **fruibili** in concomitanza dell'inaugurazione dell'opera pubblica.

La **destinazione finale** dei **materiali mobili** è oggetto di specifiche istruttorie da parte della Soprintendenza competente che, nel caso non sia possibile l'esposizione e/o il ricovero in magazzini presso musei statali, valuta la possibilità di procedere al deposito presso strutture non statali. A tale proposito si ricorda che questa Direzione Generale, in data 27/07/2011 (prot. n. 6559), ha integrato e modificato le indicazioni già fornite con le precedenti circolari del 18/09/2008 e del 09/09/2010 riguardo alle procedure di depositi di materiali archeologici di proprietà statale presso musei ed enti locali.

A conclusione di quanto sopra comunicato, si chiede agli uffici in indirizzo di segnalare eventuali criticità che dovessero verificarsi in fase di prima applicazione della presente circolare e/o ulteriori necessità di chiarimenti, affinché questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo, possa intervenire con eventuali note integrative.

La presente Circolare è stata elaborata nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Generale e composto dai seguenti membri:

dott. Angelo Maria Ardevino – dirigente archeologo – Direttore del Servizio II DGAntichità

dott.ssa Fedora Filippi – funzionario archeologo – Soprintendenza Speciale BBAA di Roma

dott.ssa Daniela Giampaola – funzionario archeologo – Soprintendenza Speciale BBAA Napoli e Pompei

dott.ssa Daniela Locatelli – funzionario archeologo – Soprintendenza BBAA Emilia Romagna

dott. Franco Nicolis – direttore archeologo Provincia Autonoma di Trento

dott.ssa Anna Patera – funzionario archeologo – Direzione Regionale BBCC e AA. Toscana

dott.ssa Monica Salvini – funzionario archeologo – Soprintendenza BBAA Toscana

IL DIRETTORE GENERALE PER LE ANTICHITÀ
(Luigi Malnati)

